

# DONNINI & ASSOCIATI

## Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it)



Carrara, 23 aprile 2020  
DL/

Spett.le Ditta/Società/Sig.

### NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE TOSCANA n. 41 del 22 aprile 2020

(vendita cibo, piante e fiori ornamentali, calzature per bambini, orario distributori di carburante)

Da anni ed anni la legislazione (fiscale e non) scarica sui professionisti incombenze ed adempimenti ogni volta *nuovi*. E quando fatalmente queste prestazioni *nuove* si tramutano in adempimenti, e firme, e addebiti, per comune percezione tutto ciò è colpa dei professionisti.

In quest' epoca emergenziale avete però un' esperienza più diretta di come le varie Autorità – mentre ambiscono di farsi sempre sentire e poi *normare* - non sempre si adoperino per contenere i propri interventi in poche e chiare disposizioni. Così, se avete fatto in tempo ad assimilare l' Ordinanza Regionale N. 38 del 18 aprile 2020 (il 18 era sabato scorso, la nostra circolare del 22) eccoVi quella nuova di ieri. E se siete stanchi di leggere, selezionare ciò che Vi riguarda, comprendere esattamente quanto Vi viene ordinato e poi fare finalmente quel che Vi è possibile fare (sperando di non incorrere in sanzioni), allora avrete ben compreso anche il *nostro* problema.

Qui appresso sintetizziamo comunque l' Ordinanza 41 con uno schema, come di consueto. Essa si applica a partire dal 24 (domani) e – proprio come la n. 38 del 18 aprile scorso - fino al 3 maggio p.v., salvo nuove disposizioni “...*adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' art. 1, comma 2 del DL 19/2020*”.

(VIET sta per “divieto”, CONS sta per consenso o raccomandazione)

N°	DESCRIZIONE	VIET	CONS
1	Vendita di <b>cibo</b> da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti <sup>(1)</sup>		XX
2	Vendita di <b>cibo</b> da asporto da parte di artigiani (che lo producono, n.d.r.)		XX
3	Ordinazione (nei casi 1 e 2) in modalità <i>diverse</i> da telefono o comunque <i>on-line</i>	XX	
4	Accesso all' esercizio da parte del cliente direttamente e senza appuntamento <sup>(2)</sup>	XX	
5	Assembramenti di clienti fuori degli esercizi 1 e 2, in attesa di entrare	XX	

<sup>1</sup> Deve quindi escludersi che il cibo possa essere accompagnato dal vino che l' esercizio può fornire? Temiamo di sì.

<sup>2</sup> L' Ordinanza si esprime meno drasticamente: “...*La vendita per asporto sarà effettuata previa ordinazione on-line o telefonica...*”. Alla lettera: occorrerebbe sempre l' ordinazione. Si deve confidare che gli organi verificatori dispongano del famoso buon senso. Una merce assai rara.

6	Ingresso di più clienti simultaneamente, anche in esercizi così ampi da consentire la distanza interpersonale di 1,8metri <sup>(3)</sup>	XX	
7	Permanenza del cliente nell' esercizio oltre il tempo necessario per ritiro del cibo e pagamento	XX	
8	Consumo del cibo sul posto e – per effetto del punto 5 – nelle vicinanze dell' esercizio sub 1 o 2	XX	
9	Vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti e simili <u>anche</u> in esercizi specializzati		XX
10	Vendita di calzature per bambini all' interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini		XX
11	Vendita di calzature per bambini nei negozi che commercializzano esclusivamente calzature per bambini		XX
12	Possibilità degli impianti di distribuzione di carburante di stabilire l' orario di apertura con la presenza del gestore, in deroga alla Legge Regionale 62/2018		XX

Anche in questa circostanza non si può dire che l' Ordinanza brilli per sintesi e chiarezza. La vendita di beni alimentari, per dire, era già consentita dalla normativa *nazionale*. Non si sa poi se l' esercente deve tenere un libro delle prenotazioni (punto 3) al fine di comprovare la sua correttezza, altrimenti sanzionabile. Né si sa (punto 4) se all' eventuale ingresso nel negozio d' un acquirente di passaggio, in assenza di assembramento, l' esercente debba prima farsi telefonare (registrando la prenotazione) per poi consegnare il cibo richiesto. Non si sa infine se – in caso di sosta dei clienti all' esterno del locale, consumando il cibo appena ritirato o in fila per l' ingresso – responsabile dell' assembramento sia l' esercente stesso <sup>(4)</sup>.

Non si comprende inoltre la ratio del punto 6. O come si misura il tempo nel caso 7. O che significhi l' “*anche*” del punto 9. E così via.

Chi è giovane capirà meglio cosa nel linguaggio dei vecchi s' intende per “*8 settembre*” (1943).

\* \* \* \* \*

Ci teniamo a disposizione ed intanto cordialmente Vi salutiamo.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dr. Luciano Donnini

STU-CIRC/CIR20-STUCIR/POR

<sup>3</sup> L' Ordinanza non dice esattamente questo. Ma si esprime così: “*La vendita per asporto sarà effettuata...consentendo nel locale la presenza di un cliente per volta*”.

<sup>4</sup> Non si vede francamente come possa l' esercente (che non è il Presidente della Regione o il Comandante della Polizia locale) ordinare lo sgombero d' uno spazio pubblico sul quale ogni cittadino ha diritto di muoversi liberamente. Si spera sempre nel buon senso dei controllori.